



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO**

n. R.G. Pref. 17/2020

Il Tribunale Fallimentare, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr.ssa Laura Scarlatelli	Presidente
Dr.ssa Rosa Napolitano	Giudice relatore
Dr.ssa Claudia Carissimi	Giudice

Letto il ricorso

OMISSIS

lette le memorie depositate dalla società resistente;

esaminata la documentazione prodotta;

udita la relazione del giudice delegato all'istruttoria;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



OMISSIS

Il giudice delegato, previa acquisizione della documentazione trasmessa all'esito delle indagini ufficiose ex art. 15 Legge Fall, disposta la riunione delle procedure azionate avverso la medesima società, ha riservato la decisione al Collegio.

2. In via preliminare, sussiste la competenza di questo Tribunale, dal momento che la sede legale della società resistente è situata in Campochiaro (CB).

Per ciò che attiene i parametri di fallibilità, occorre preliminarmente ricordare che, a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. 7 settembre 2007 (c.d. "Decreto Correttivo) –applicabile anche ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, ex art. 22 del medesimo decreto –grava sul soggetto il cui fallimento sia richiesto provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicato all'art I, comma II.

OMISSIS

Vale la pena di rilevare come il disposto di cui all'art. 15 ultimo comma Legge Fall. impone di tener conto non solo dei crediti relativi ad istanze di fallimento presentate successivamente alla prima ed



OMISSIS

Quanto, infine, al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, *“si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti”* (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.

Per quel che più rileva nella presente sede, lo stato di insolvenza che costituisce il presupposto della dichiarazione di fallimento consiste nell'incapacità del debitore di adempiere con regolarità e tempestività alle proprie obbligazioni, condizione, questa, sulla quale in alcun modo può influire la consistenza patrimoniale del debitore.

L'insufficienza patrimoniale è, infatti, concettualmente ben diversa dall'insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento: la prima si risolve in una condizione più grave e definitiva della mera insolvenza, indicata dall'art. 5 del R.D. 16 marzo 1992, n° 267 come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, potendosi una società trovare nell'impossibilità di far fronte ai propri debiti ancorché il patrimonio sia integro; così come potrebbe accadere l'opposto, vale a dire che l'impresa possa presentare un'eccedenza del passivo sull'attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità e di credito richieste (per esempio ricorrendo ad ulteriore indebitamento). L'insolvenza, in sostanza, connota uno stato di salute dell'impresa meno grave del vero e proprio deficit patrimoniale, dal momento che anche in caso di patrimonio netto negativo la società potrebbe adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (ad esempio, grazie alle disponibilità creditizie di cui gode) e che, d'altra parte, un imprenditore può essere insolvente anche quando l'attivo prevale sul passivo (come avviene tipicamente nell'ipotesi in cui le poste attive siano difficilmente liquidabili nel breve periodo, a fronte di debiti pur di minore entità, ma immediatamente esigibili).

In definitiva, l'accertamento dello stato di insolvenza che porta alla dichiarazione di fallimento presuppone solo l'accertamento dell'impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, essendo del tutto ininfluyente l'eventuale prospettazione di capienza patrimoniale.

Proprio l'utilizzo dell'avverbio «regolarmente», presente nel comma II dell'art. 5 suggerisce di prescindere, nella valutazione dello stato di insolvenza, dalla situazione di capienza o di incapienza



del patrimonio del debitore. Se la norma si fosse limitata ad affermare che l'insolvenza consiste nel "non essere in grado di pagare", ben avrebbe potuto aver rilievo dirimente una linea difensiva tesa a dimostrare come l'attivo fosse superiore al passivo; ma il necessario rispetto del canone della "regolarità" nell'adempimento non può che portare ad una obliterazione del dato meramente patrimoniale, rappresentato da un attivo superiore al passivo, non potendo i creditori del soggetto attinto dalla istanza di fallimento vedersi costretti ad aspettare all'infinito una sua disponibilità a vendere quanto gli è rimasto e ad onorare, non appena possibile, i propri debiti.

OMISSIS

Ritenuto, dunque, che la società resistente versa in un irreversibile stato di impotenza economico finanziaria, non risultando in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;

Visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 16 e 17 L. Fall.;

DICHIARA

Il fallimento di:

- **CTM S.R.L. CARTOTECNICHE MERIDIONALI**, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, con sede legale in CAMPOCHIARO (CB) alla Via Cristoforo Colombo n. 3 cap 86020 – frazione zona industriale P.I. 00781980701

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura la **dott.ssa Rosa Napolitano** e curatore la **dott.ssa Loredana Faccenda**;

ORDINA

Al legale rappresentante della società fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa, nonché l'elenco dei creditori;

FISSA

Il giorno **08/06/2021 ore 10:30** presso l'aula di udienza del giudice delegato per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;

ASSEGNA

Ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo pec delle domande di insinuazione;



MANDA

Alla cancelleria perché provveda entro il giorno successivo al deposito della presente sentenza in cancelleria alla notifica, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., al p.m. e al debitore (eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15), nonché alla comunicazione per estratto, ai sensi dell'articolo 136 c.p.c., al curatore ed al richiedente il fallimento.

Manda altresì alla cancelleria affinché trasmetta, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale affinché possa procedersi all'annotazione della sentenza.

Così deciso in Campobasso, li 10.12.2020

Il Giudice estensore

Dott.ssa Rosa Napolitano

Il Presidente

dott.ssa Laura Scarlatelli

Depositato in Cancelleria

10.12.20

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Luigina MUSACCIANO

